

Verbale di accordo per consultazione sindacale
ai sensi dell'art. 19 comma 2 del DL 18 del 17 marzo 2020.

In data 09/04/2020, attraverso piattaforma telematica, si sono incontrati:

Per la Società SMA Ristorazione S.r.l. i sig.ri Paolo De Ciutiis e Gabriele Zenga

Per la Filcams CGIL Emanuela Loretone

Per la FISASCAT CISL Marco Demurtas

Per la UILTuCS Gabriele Fiorno

premessò che

- la società SMA Ristorazione S.r.l. ha inviato, via PEC, alle OO.SS. sopra enunciate la comunicazione, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del DL 18 del 17 marzo 2020, che diventa parte integrante del presente Verbale, per il ricorso all'Assegno Ordinario ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 148/2015 per sospensione o riduzione dell'attività produttiva/lavorativa presso gli appalti e servizi di cui l'azienda è affidataria con Causale COVID 19;
- le OO.SS. hanno riscontrato l'immediata disponibilità all'incontro richiesto;
- la società opera nel settore della ristorazione collettiva ed applica integralmente ai propri lavoratori il CCNL Pubblici Esercizi / Turismo e il CCNL Multiservizi / Imprese di pulizia; nel semestre precedente ha occupato mediamente più di 15 dipendenti e rientra nel campo di applicazione del FIS ai sensi degli articoli 30 e 31 del d.Lgs 148/2015;
- con Decreto Legge n°6 approvato il 23 febbraio 2020, ed attuato con i D.P.C.M. del 23 e 25 febbraio 2020 e successive modifiche e integrazioni, sono state emanate "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", dando alle autorità competenti, la facoltà di adottare tutte le misure necessarie;
- in attuazione di tali misure di contenimento il Governo con appositi DPCM e/o le Regioni, di concerto con il Ministero della Salute hanno, in tempi diversi, disposto prima la sospensione dei suddetti servizi;
- l'attività gestita dalla società nell'ambito di cui trattasi è stata sospesa/ridotta per ordine della Autorità Pubblica, a causa all'emergenza Covid-19, evento improvviso, involontario e imprevedibile, perlomeno fino al prossimo 14 aprile 2020;

Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue

- la società a seguito dell'emergenza epidemiologica e delle conseguenti disposizioni normative di cui in premessa, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente verbale, è stata costretta a sospendere/ridurre l'attività lavorativa di tutto il personale dipendente, adibito all'esecuzione dei servizi relativi all'attività di cui in premessa riferite alle unità produttive nell'allegato elenco;
- Trattandosi di circostanza dovuta a evento transitorio e non imputabile all'impresa o ai dipendenti, la sospensione e/o riduzione delle attività lavorative non è differibile con la conseguenza che tutto il personale si intenderà sospeso fino ad un massimo del 100%

delle ore di lavorabili per 9 settimane dal momento della sospensione/chiusura dei vari servizi, salvo ulteriori proroghe ai sensi di legge (ex art. 19 comma 1 Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020);

- Visto l'avvicinarsi di avvenimenti imprevisi e non monitorabili, legati alla forte espansione del COVID-19 l'azienda rileva alla data odierna che, rispetto alla comunicazione inviata alle O.O.S.S. del 01/04/2020 a seguito del DPCM 22 marzo 2020 ulteriori unità lavorative e lavoratori sono rimasti coinvolti negli eventi di sospensione/riduzione;
- La società è soggetta alla disciplina del Fondo di Integrazione Salariale di cui all'art. 29 del D.lgs. n.148 del 2015 (messaggio Inps n. 7637 del 28 dicembre 2015). Pertanto, nei confronti dei lavoratori di cui all'allegato elenco per il relativo monte ore, l'azienda presenterà all'INPS, in ossequio all'art 19) Decreto Legge n. 18/2020 domanda di accesso all'assegno ordinario ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 148/2015.
- l'individuazione dei lavoratori da porre in riduzione delle attività lavorative sarà effettuata, compatibilmente con le mansioni richieste e con le esigenze tecnico - organizzative, in maniera da garantire la turnazione di tutti i lavoratori;
- la società procederà ad anticipare le indennità pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art.3 del D.lgs. 148/2015 alla normale scadenza di paga e a provvedere agli accantonamenti di quanti previsto;
- le parti si impegnano ad incontrarsi al termine del periodo concordato al fine di verificare la situazione aziendale e definire, eventuali, ulteriori interventi e di effettuare su richiesta delle parti a livello territoriale il monitoraggio e la verifica sull'applicazione del FIS. Rimane inteso che in caso di diniego da parte dell'Istituto dei benefici di cui al presente verbale, le parti si impegnano a fissare un ulteriore esame congiunto al fine di valutare le misure alternative così da contemperare le esigenze retributive del lavoratore e le esigenze della Cooperativa di tenuta economica dei servizi coinvolti nel blocco/sospensione delle attività.
- per quanto concerne i lavoratori disabili e/o con gravi patologie le parti stabiliscono di applicare l'art. 26 comma 2 del D.L. 18 del 17 marzo 2020.
- le parti si danno atto di avere esperito e concluso la procedura ai sensi dell'art. 19 comma 2 del DL 18 del 17 marzo 2020.

L.C.S.

Per la Società SMA Ristorazione S.p.A. i sig.ri Paolo De Ciutiis e Gabriele Zenga



Per la Filcams CGIL Emanuela Loretone

Per la FISASCAT CISL Marco Demurtas

Per la UILTuCS Gabriele Fiorno